



# IL PERIMETRO APPLICATIVO DELLE REGOLE DEL PROCEDIMENTO UNITARIO E LA CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ

---

A CURA DEL DOTT. A. FAROLFI (UFF. MASSIMARIO S.C. CASSAZIONE)

CORSO P23058: «IL PROCEDIMENTO UNITARIO» - SCANDICCI 25/09/2023

—

# Nella legge delega n. 155 del 2017

---

ART. 2 co. 1, lett. d): «adottare un **unico modello processuale** per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformita' all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerita', anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato»

# Nella legge delega n. 155 del 2017

---

ART. 2 co. 1, lett. e): «assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge»

# Nella legge delega n. 155 del 2017

---

ART. 2 co. 1, lett. f): «recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea»

ART. 2 co. 1, lett. g): «dare priorit  di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuit  aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purch  funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purch  la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa»

ART. 2 co. 1, lett. h): «uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale»

# Nel Codice della crisi

---

Art. 39 co. 1: «Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale...»

- scritture contabili e fiscali obbligatorie; dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi o anni precedenti (o dell'intera esistenza dell'impresa o durata dell'attività economica o professionale, se inferiore); dichiarazioni IRAP e IVA per lo stesso periodo e i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività
- certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- Elenco creditori (entità e privilegio) e di coloro che vantano diritti reali o personali su beni nel possesso del debitore
- Relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore

# Nel Codice della crisi

---

Indicativa la definizione dell'art. 2, lett. M-bis):

(sono) "**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**": le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;

# Nel Codice della crisi

---

**Art. 40:** «Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione. 2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis...5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente...»

# Nel Codice della crisi

---

Art. 40: «9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.»

# Nel Codice della crisi

---

**Art. 49:** «1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.»

**E' evidente il collegamento con l'art. 7**

# I singoli strumenti e procedure

---

Art. 64 bis: «La domanda e' presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46»

Il PU si applica testualmente, senza alcuna necessità di interpretazione estensiva o analogica, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione



In questo senso espressamente anche l'art. 54, che richiama altresì direttamente la liquidazione giud., il concordato preventivo e l'omologazione degli ADR

# Sovraindebitamento

---

E per il sovraindebitamento?

In primis le disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 65 (ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) e 66 del c.c.i. (procedure familiari) non si applicano unicamente alle due procedure contenute nel capo II (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) ma anche alla liquidazione controllata, prevista in tutt'altra parte del codice, sub Titolo V, dedicato alla “liquidazione giudiziale”, ma al capo IX.

Ma, soprattutto, le disposizioni del procedimento unitario, in quanto compatibili, valgono per tutte le procedure di sovraindebitamento, come espressamente indicato dall'art. 65, comma 2, c.c.i., oltre che, in particolare, alla liquidazione controllata, alla luce di quanto espressamente afferma l'art. 270, comma 5, c.c.i., secondo cui “per i casi non regolati dal presente capo [ossia proprio il capo IX cit.] si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”. (VDS. anche art. 74, comma 4 per conc. minore)

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate): **LA DOCUMENTAZIONE**

l'art. 269 non indica quali documenti debbano essere depositati in caso di richiesta di apertura della procedura su istanza dello stesso debitore, ma è certo che documenti debbano essere prodotti, se si considera che il secondo comma dispone che al ricorso debba essere allegata una relazione dell'O.C.C. che, oltre ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, debba contenere una "valutazione" circa la completezza ed attendibilità della "documentazione depositata a corredo della domanda". L'art. 39 (obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza) è disposizione del procedimento unitario che viene ritenuta, a ragione, compatibile con la liquidazione controllata (salvo evidentemente il rilievo che, trattandosi qui normalmente di imprese sotto-soglia ed in contabilità semplificata, non saranno producibili dei veri e propri bilanci ma documentazione contabile e fiscale equipollente). Vds. **TRIB. BOLOGNA, 14/06/23**

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate): **PROCEDIMENTO**

anche l'art. 40 appare disposizione che, nei limiti della compatibilità, può applicarsi al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata; la disposizione sul procedimento contenuta nell'art. 270 è infatti estremamente stringata limitandosi a prevedere che il tribunale, se non vi sono domande di accesso a procedure di cui al titolo IV, verificati i presupposti degli artt. 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La norma poi prosegue disciplinando minuziosamente i contenuti di detta sentenza ma, all'evidenza, manca una disposizione sui poteri e le facoltà processuali delle parti oltre che sulla disciplina del procedimento "pre-liquidatorio".

L'unica disposizione che aspira ad offrire un tale contributo normativo è, appunto, la norma contenuta nell'art. 40 che, del resto, fin dalla sua intitolazione, riguarda il procedimento per l'accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, ma anche dell'insolvenza, come pure la liquidazione giudiziale, senza particolari limitazioni

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate):

La trattazione appartiene al tribunale in composizione collegiale salvo che non vi sia una norma speciale che deroghi a questo principio generale (così ad es. proprio per la ristrutturazione dei debiti del consumatore o per il concordato minore, ma non per la liquidazione controllata);

Il ricorso deve avere un contenuto in qualche modo assimilabile all'art. 125 c.p.c. che per la materia concorsuale è di fatto ribadito proprio dall'art. 40, comma 2, c.c.i. (indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni);

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate): **INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA**

Trib. Reggio Emilia, 12 Dicembre 2022.

Con riferimento a tutte le procedure di sovraindebitamento codificate nel CCII, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9 comma 3 ter l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile un potere di interlocuzione del tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCI per il concordato preventivo, essendo detto potere espressione di un principio generale di economia processuale, valevole per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario.

Termine non sup a 15 gg. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate): **DIFESA TECNICA**

Per quanto riguarda la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura, invece, tale onere vale in generale per tutte le domande e le opposizioni proposte da parti diverse dal debitore (e dal P.M.) posto che il citato art. 125 c.p.c. si deve coordinare con la regola, altrettanto generale, ma più specifica in questa materia, per cui “nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente”, che stante le somiglianze con la procedura di liquidazione controllata appare applicabile anche a quest’ultima; del resto, l’art. 269 afferma espressamente al comma 1 che la domanda può essere presentata personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’O.C.C.; anche quest’ultima affermazione merita, tuttavia, un breve approfondimento: la disposizione introduce una facoltà di favore per il debitore che - in considerazione della particolarità del procedimento e del ruolo che in esso può svolgere l’O.C.C. oltre che per esigenze di economicità - può difendersi senza necessariamente farsi carico di una difesa tecnica, ma non esprime, al contrario, un divieto di fare ricorso a quest’ultima; non appare perciò condivisibile una pronuncia che ritenesse inammissibile una domanda di apertura della propria liquidazione controllata presentata dal debitore per il tramite di un difensore legale (oltre che naturalmente allegando la relazione dell’O.C.C.), non potendosi escludere che la complessità della vicenda o altre circostanze rendano opportuno per il debitore avvalersi dell’ausilio del patrocinio tecnico:

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate):

Sia **Trib. Torino, 26 luglio 2023** che **Trib. Mantova, 29 marzo 2023**, ritengono ammissibile il ricorso al patrocinio legale in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, distinguendosi, rispettivamente, per l'affermazione della natura predefinitiva o meno del relativo credito professionale; nel senso dell'ammissibilità della tutela legale, pur se non obbligatoria, anche **Trib. Parma, 22 dicembre 2022**, con riguardo al concordato minore, nonché **Trib. Salerno, 10 luglio 2023** e implicitamente **Trib. Bologna, 27 settembre 2022**, con riguardo alla liquidazione controllata.

Diversa formulazione art. 68 co. 1 (domanda...presentata al giudice tramite un OCC) e 76 co. 1 (domanda...formulata tramite un OCC) non può essere enfatizzata

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate): **TRASMISSIONE DOMANDA AL P.M.**

**Non** pare configurabile, invece, un obbligo di trasmissione della domanda di apertura della liquidazione controllata al P.M., diversamente da quanto previsto per la domanda di apertura della procedura “maggiore”, nella quale, come avvertito, proprio la presenza di un importante apparato sanzionatorio penale giustifica e rende opportuno l’immediato coinvolgimento dell’ufficio della procura della Repubblica; se non vi è un obbligo generalizzato, tuttavia, anche qui non si può escludere che in taluni procedimenti relativi all’apertura della liquidazione controllata vi sia l’esigenza di coinvolgere il P.M.: può essere il caso in cui l’impresa non appaia “minore”, ma presenti dati che per fatturato, attivo patrimoniale o indebitamento complessivo la rendano “fallibile”, cioè sottoponibile a liquidazione giudiziale, ma potrebbe essere anche il caso di una start up che non appaia dotata di quei caratteri di innovatività che ne giustificano la sottrazione alle procedure concorsuali (diverse dal sovraindebitamento), come pure del caso di procedimenti speciali per “conversione” da precedente procedura di ristrutturazione la cui prosecuzione sia divenuta impossibile per causa imputabile al debitore o nella quale questi abbia commesso atti di frode;

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate): **TERMINE PER DOM. RICONVENZIONALI?**

Neppure sembra applicabile alla liquidazione controllata il termine di decadenza previsto dall'ultimo comma dell'art. 40, dovendosi ritenere qui prevalente, per specialità, lo speciale meccanismo di priorità introdotto dall'**art. 271 (concorso di procedure)**, secondo cui il debitore può sempre chiedere – deve ritenersi sino al momento in cui il ricorso viene trattenuto in riserva decisoria - di poter accedere ad una delle procedure del capo II del titolo IV del codice (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) ed il giudice in tal caso concede un termine per l'integrazione della domanda (con una espressione che sembra rendere **doverosa** tale concessione da parte del giudice, salvo forse i casi di evidente abuso) durante il quale non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e si applicano, in quanto compatibili, gli artt. da 51 a 55

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate): **PROCEDIMENTO**

Anche l'art. 41, destinato a disciplinare il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, appare applicabile secondo compatibilità al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata.

Doverosa appare, pertanto, la concessione di un **termine a comparire** al debitore, quando l'istanza sia proposta da un terzo, di almeno **quindi giorni**, salvo meccanismo di abbreviazione per ragioni di particolare urgenza come pure, ecco un risvolto operativo importantissimo, la facoltà per il tribunale di delegare (volta a volta o tabellarmente) ad un giudice singolo, che poi svolgerà i compiti di relatore davanti allo stesso collegio, l'audizione del debitore e delle altre parti, nonché la possibilità di assumere d'ufficio mezzi istruttori anche se non richiesti dalle parti, disponendo altresì la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche o da pubblici registri: da questo punto di vista anche il meccanismo officioso di cui all'art. 42 – naturalmente nei limiti in cui ciò appaia realmente opportuno, stante la maggiore semplicità della liquidazione controllata - può ritenersi applicabile,

# Sovraindebitamento

---

Conseguenze (qui in modo schematico riportate):

Da ricordare, altresì, che pure l'art. 35 c.c.i. – in tema di **morte del debitore** – è stato ritenuto applicabile, quale disposizione del procedimento unitario, alla liquidazione controllata, consentendone perciò la prosecuzione nei confronti degli eredi, anche se accettanti con beneficio di inventario ( es. **Trib. di Vicenza, 15 luglio 2022** )

# Sovraindebitamento

---

*Quid iuris* per quanto riguarda le misure protettive e cautelari? **DOMANDA CON RISERVA**

In primo luogo, deve sgombrarsi il campo dal tentativo di ritenere applicabile alla liquidazione controllata la c.d. **domanda con "riserva"**, di cui all'art. 44 c.c.i. La domanda di apertura della propria liquidazione controllata, così come di quella giudiziale, **non** necessita della predisposizione di un piano ed appare, pertanto, **strutturalmente incompatibile** con la previsione generale dell'art. 44 c.c.i.

L'opinione maggioritaria ritiene incompatibile la domanda con riserva anche per il piano del consumatore e per il conc minore: in tal caso resta la composizione negoziata ma solo per l'imprenditore minore...e il professionista? E il consumatore?

# Sovraindebitamento

---

*Quid iuris* per quanto riguarda le misure protettive e cautelari?

Si possono al riguardo delineare due ipotesi diverse fondamentali.

In primis, il caso in cui il debitore, a fronte della preventiva richiesta di apertura della procedura liquidatoria, chieda di poter accedere ad una delle misure di regolazione della crisi del capo II del titolo IV (ri-strutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore). In tal caso è lo stesso art. 271 a prevedere, come si è già visto, che il giudice debba concedere un termine per l'integrazione della domanda: ora il verbo "integrare" è non a caso distinto da "proporre", questo significa che la domanda deve essere comunque formulata e precisata, allegando quella documentazione di cui si sia già in possesso, forma appunto il suo completamento con il deposito dei documenti mancanti e della relazione dell'OCC richiesta entro il termine assegnato.

# Sovraindebitamento

---

ART. 271 cci:

Si ritiene non applicabile alla richiesta di cui all'art. 271 il termine decadenziale di cui all'art. 40 ultimo comma, per l'impossibilità di estendere in modo analogico delle decadenze processuali e dei termini perentori rispetto allo svolgimento di attività difensiva che, conseguentemente, potrà essere esercitata sino a che il tribunale non riservi la decisione, anche in relazione allo schema camerale che comunque appare applicabile a queste forme processuali; resta tuttavia applicabile anche qui la norma più generale di cui all'art. 7 c.c.i., che in particolare al comma 2, pone un principio di priorità di trattazione delle misure di regolazione proposte dal debitore rispetto alla liquidazione giudiziale e, appunto, a quella controllata, facendo salva la possibilità di impedire abusi quando la domanda sia manifestamente inammissibile (si pensi per fare un esempio alla domanda di ristrutturazione dei debiti di un consumatore quando la debitoria sia di origine imprenditoriale), od ancora la domanda riguardi una procedura che appaia manifestamente inadeguata a raggiungere gli obiettivi prefissati (che il debitore dovrebbe quindi almeno in modo sintetico enunciare), mentre l'ipotesi di cui all'art. 7 comma 2, lett. c) (indicazione della convenienza o in caso di continuità dell'assenza di pregiudizio) appare applicabile alla sola domanda già integrata, ossia completa del piano e della relazione dell'OCC.

In questo senso l'espressione "nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV" si deve necessariamente coordinare con il citato art. 7 comma 2 c.c.i.

# Sovraindebitamento

---

L'art. 271 comma 2 prevede l'applicazione, secondo compatibilità degli artt. da 51 a 55. Lasciando stare le altre disposizioni per ragioni di spazio, il riferimento agli artt. 54 e 55 rende applicabile, nel lasso temporale coincidente con il termine assegnato ex art. 271 c.c.i., le misure protettive e cautelari ivi previste, ad istanza sia del debitore (che ad esempio voglia evitare il completamento di una vendita o di altra esecuzione di rilascio che renderebbe impossibile la predisposizione di un piano alternativo alla liquidazione pura e semplice, purchè vantaggioso per i creditori), sia – pur se la circostanza appare di più rara applicazione – da parte degli stessi creditori (ad esempio sequestro temporaneo di una somma che potrebbe essere distratta o di merci che potrebbero essere disperse o cedute sottocosto con nomina di un custode, ovvero nei casi più complessi, nomina di un amministratore giudiziario).

# Sovraindebitamento

---

L'altra ipotesi fondamentale è che sia lo stesso **debitore** ad avanzare la domanda di apertura della liquidazione controllata. In tal caso, pure respinta la frazionabilità della fattispecie ai sensi dell'art. 44 c.c.i., non può escludersi del tutto che vi siano alcune esigenze protettive o cautelari di eccezionale urgenza da tutelare transitoriamente nell'attesa che il tribunale provveda. Il caso non è puramente di scuola se si considera che il collegio potrebbe richiedere l'integrazione di alcuni documenti o svolgere una qualche istruttoria officiosa, sì che la pronuncia potrebbe arrivare a slittare di settimane o qualche mese. Del resto, in quel lasso temporale potrebbe essere un creditore ad avanzare domanda di apertura della liquidazione controllata e non si vede perché lo stesso non possa, al tempo stesso, in attesa che sia integrato il contraddittorio ed il ricorso deciso, avanzare una qualche richiesta cautelare urgente (di cui in precedenza si è fatto qualche caso puramente esemplificativo).

Anche a questa seconda ipotesi fondamentale, quindi, non sembra si ravvisi una incompatibilità assoluta ad applicare analogicamente gli artt. 54 e 55 c.c.i. (del resto l'art. 271...)

# Concordato semplificato

---

Trib. Milano, 16 settembre 2022

Sono direttamente applicabili al concordato semplificato le previsioni in materia di misure cautelari e protettive contenute negli artt. 54 e 55 CCII, trattandosi di disciplina dedicata in linea generale al procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza.

- il conc semplificato è sicuramente uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 40 anche co. 10 sull'esclusione dalla decadenza domanda riconvenzionale)
- il 25 sexies rinvia al 46 (no diritti prelazione non autorizzati)
- quindi misure protettive semiautomatiche

# Concordato semplificato

---

Trib. Lagonegro, 2 febbraio 2023

In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ancorché non espressamente richiamate, sono suscettibili di operare le misure protettive ex art. 54, comma 2, primo periodo, CCII, con la conseguenza che qualora sia disposto il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive il giudice dell'esecuzione correttamente provvede a sospendere il processo esecutivo con una mera presa d'atto di un effetto sospensivo aliunde determinatosi.

# Concordato semplificato

---

Trib. Terni, 4 luglio 2023

Nel procedimento di omologazione del concordato semplificato, stante il mancato espresso richiamo di tale procedura ad opera dell'art. 54, comma 1, CCII (e non essendovi un rinvio a tale norma da parte dell'art. 25 sexies CCII), l'imprenditore non può avvalersi delle misure protettive ex art. 54 CCII, potendo giovare unicamente delle misure cautelari per ottenere la cristallizzazione del patrimonio, proteggendolo dalle iniziative esecutive individuali dei creditori così assicurando provvisoriamente l'effetto della par condicio creditorum connaturato allo strumento.

# Concordato semplificato

---

Una spinta decisiva verso la soluzione affermativa sembra però provenire da **CASS. 9730/2023**:

Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14 del 2019 in seguito al d.lgs. n. 83 del 2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, l. fall., alla regola della **irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso**, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, che, ai sensi dell'art. 28, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.

# ADR efficacia estesa e comp. negoziata

---

Anche a questa figura appare applicabile il PU

L'art. 23 co. 2 lett. b) secondo periodo si limita a prevedere che la domanda di omologa di un ADR può seguire la composizione negoziata se non sono raggiunte le soluzioni previste dal primo comma ed aggiunge che «La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto»

Ma la relazione dell'esperto non è la domanda giudiziale, che dovrà quindi essere comunque proposta dal debitore ai sensi dell'art. 40.